



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NR. 15 DEL 07/10/2019

Sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Il giorno **7 ottobre 2019**, alle ore **19:00** nella sala consiliare del Comune di San Giovanni in Persiceto, sede dell'Unione, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio dell'Unione convocato nei modi di legge.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

N.	Componente	Presente	N.	Componente	Presente
1	EPIFANI CARMELA	SI	13	MONFREDINI EMMA	SI
2	BASSI EMANUELE	SI	14	TOGNI CLEMENTONI ELEONORA	SI
3	FALZONE GIAMPIERO	SI	15	TOMMASINI FRANCESCO	SI
4	MARTELLI MARCO	SI	16	ZUCCHINI EDOARDO	SI
5	PELLEGATTI LORENZO	SI	17	BALBONI LORENZO	SI
6	VERONESI GIAMPIERO	SI	18	BERTONI ANGELA	SI
7	VICINELLI GIUSEPPE	NO	19	DE RISIO EMANUELE	SI
8	BIRDAHA AHMED OUSSAMA	SI	20	DONATO LORENZO	SI
9	FRANCESCHELLI TOMMASO	SI	21	FACCHINI MICHELE	SI
10	LUMIA SIMONE	SI	22	FURLANI FRANCESCO	SI
11	MERICIO GIAN PIERO	SI	23	GAIBA MARCO	SI
12	MIRFAKHRAIE MARCELLO	SI	24	MAZZOLI GIANCARLO	SI

Totale Presenti: 23

Totali Assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO SUPPLENTE, TURTURICI SUSANNA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EPIFANI CARMELA, invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CONSIDERATO CHE questa Unione ha avviato l'installazione di impianti di videosorveglianza nel territorio dei Comuni facenti parte della medesima, volta alla tutela della sicurezza urbana ed alla prevenzione e repressione dei reati;

CHE il Parlamento europeo in data 27 aprile 2016 approvava il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come novellato dal D.Lgs 101/18;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;

RITENUTO di dover regolamentare l'uso dell'impianto di videosorveglianza conformemente alle predette normative ed a quanto prescritto dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;

CONSTATATO che il Garante per la protezione dei dati personali è favorevole all'installazione ed utilizzo di impianti di videosorveglianza laddove non vi sia un'ingerenza nei diritti e nelle libertà fondamentali del cittadino;

RITENUTO di dover regolamentare l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza conformemente a quanto prescritto dalle normative in materia Privacy e Data Protection Reg. UE 2016/679 D.Lgs 196/03 così come novellato dal D.Lgs 101/18, stabilendo che i dati personali oggetto di trattamento sono:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE NR.15 DEL 07/10/2019

- a) Trattati in modo lecito, secondo correttezza e trasparenza;
- b) Raccolti e registrati per le finalità istituzionali dell'Ente;
- c) Raccolti in modo adeguato, pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) Conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve esigenze dell'Autorità Giudiziaria;

VISTO il vigente Statuto dell'Unione;

VISTO il Regolamento e l'informativa sul trattamento dei dati personali allegati;

ATTESO CHE il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale Terred'Acqua, Dott. Andrea Piselli, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

UDITI:

- l'intervento del Comandante Andrea Piselli che illustra il regolamento sulla videosorveglianza con riguardo alla normativa del g.d.p.r.;
- l'intervento del Consigliere Giancarlo Mazzoli a titolo personale e non per il gruppo a cui appartiene con riguardo ad alcuni articoli del regolamento ed alle misure alternative;
- l'intervento della Consigliera Angela Bertoni;
- le risposte del Comandante Andrea Piselli ai quesiti posti dalla Consigliera Angela Bertoni e dal Consigliere Giancarlo Mazzoli;

RICHIAMATA la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati;

Con voti FAVOREVOLI: 22; CONTRARI: 1 (Consigliere Giancarlo Mazzoli); PRESENTI 23 e VOTANTI: 23; espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE NR.15 DEL 07/10/2019

1) Di approvare il Regolamento per la Disciplina della Videosorveglianza sul Territorio dell'Unione ed informativa sul trattamento dei dati personali che vengono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art.29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art.130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità è invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 Co.4 cpa.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere in merito al fine di permettere a questa Unione di provvedere con immediatezza alla completa attuazione del Regolamento per la Disciplina della Videosorveglianza

DELIBERA

di dichiarare, la presente deliberazione, con voti FAVOREVOLI n. 22 e CONTRARI n. 1 (Consigliere Giancarlo Mazzoli), palesamente espressi, PRESENTI 23 e VOTANTI: 23; immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Si da atto che la seduta termina alle ore 20:35



**Corpo Unico
di
Polizia Locale**



**UNIONE
TERRED'ACQUA**

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell'Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant'Agata Bolognese

(Città Metropolitana di Bologna)

REGOLAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NELL'UNIONE TERRED'ACQUA

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. del .././2019

INDICE

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Responsabile designato e autorizzati al trattamento
- Art. 4 - Informativa
- Art. 5 - Finalità dei sistemi e architettura degli impianti
- Art. 6 - Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 7 - Modalità di raccolta dei dati
- Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili
- Art. 9 - Accesso ai filmati
- Art. 10 - Sicurezza dei dati
- Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 12 - Disposizioni finali e Norma di rinvio

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dall'Unione Terred'Acqua (d'ora in poi Unione), alla quale sono state conferite le inerenti funzioni da parte dei Comuni che la costituiscono con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 22 del 30.07.2012.

2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini, eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Comando di Polizia Locale.

3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dall'Unione nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento al D.Lgs 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art 2 del D.Lgs 51/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 2 - Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.

2. *Principio di liceità*: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il Comando di Polizia Locale sono investiti.

3. *Principio di necessità*: i sistemi di videosorveglianza sono realizzati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. *Principio di proporzionalità*: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. *Principio di finalità*: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Responsabile designato e autorizzati al trattamento

1. *Titolare dei dati* è l'Unione. *Responsabile designato al trattamento dei dati* rilevati con apparecchi di videosorveglianza, è il Comandante della Polizia Locale, in forza del decreto di nomina emesso dal Presidente dell'Unione. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

2. Il Comandante individua e nomina, con proprio provvedimento, nell'ambito degli appartenenti al Comando di Polizia Locale, gli autorizzati all'utilizzo del sistema nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.

3. Ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

4. Con atto di nomina sono altresì conferiti gli incarichi al trattamento dei dati ai fornitori esterni in relazione a specifiche esigenze manutentive e funzionali.

5. Di tutti gli incarichi è tenuto un registro sottoposto alla vigilanza del Responsabile protezione dati (DPO - Data Protection Officer).

Art. 4 - Informativa

1. I soggetti che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata devono essere informati mediante appositi cartelli, conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali nei casi specificamente previsti dalla normativa.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.

3. Sul sito istituzionale dell'Unione è inoltre pubblicata l'informativa concernente le modalità e le finalità degli impianti di videosorveglianza, la loro ubicazione, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 così come novellato dal D.Lgs 101/2018 e al D.Lgs 51/2018, conforme al modello allegato al presente Regolamento.

Art. 5 - Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni costituenti l'Unione Terred'Acqua, e da questi conferite all'Unione medesima, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 febbraio 2009, n.11, convertito nella Legge 23 aprile 2009, n. 38.

2. In particolare, l'art. 6 del D.L. 11/2009 dispone che "per la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico". Per sicurezza urbana si intende la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa, nonché il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dall'Unione attengono specificamente e in via principale alla tutela della sicurezza urbana e al presidio eventuale anche delle attività di polizia amministrativa.

3. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale e fornire ausilio in materia di polizia amministrativa in generale;
- tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
- tutela ambientale;
- all'esigenza, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali a norma del D.Lgs. 51/2018.

4. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione,

conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list in grado di verificare in tempo reale la regolarità di un transito di un veicolo.

5. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione generale, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre forze di polizia, deve essere oggetto di specifici accordi, in cui vengono disciplinati le modalità di accesso, gli ambiti di utilizzo e le correlate responsabilità.

6. L'Unione promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio in collaborazione con gli altri comuni della provincia e con i territori confinanti, con particolare riferimento al controllo dei veicoli in transito lungo i principali assi stradali di collegamento. A tal fine l'Unione consente l'utilizzo delle registrazioni degli impianti comunali di videosorveglianza, a condizioni di reciprocità e con le modalità di cui al comma 5.

7. L'Unione promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine l'Unione, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza, con le modalità di cui al comma 5.

8. L'Unione promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. Con propria deliberazione la Giunta dell'Unione determina le modalità attuative del coinvolgimento dei privati, nel rispetto dei seguenti principi:

- privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature, renderle operative e metterle a disposizione dell'Ente cedendole a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa;
- l'Ente assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

9. Nei casi di nuova urbanizzazione, in cui siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, ovvero nei casi di interventi che prevedano radicali trasformazioni di strade esistenti, i competenti organi tecnici istituiti presso i Settori Territorio dei Comuni aderenti l'Unione, svolgono una valutazione obbligatoria, tenuto conto di condizioni e caratteristiche dell'area, nonché della tipologia stessa dell'intervento, in ordine alla necessità che il soggetto privato precedente realizzi un sistema di videosorveglianza, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

Art. 6 - Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve esigenze investigative di polizia giudiziaria con particolare riferimento ai varchi lettura targhe nonché esigenze correlate all'attività di istituto, e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione del relativo procedimento amministrativo.

L'Unione garantisce l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss del Reg. UE 2016/679, ove possibile.

Art. 7 - Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente operare sulle immagini.
3. I segnali video delle unità di ripresa criptati convergono al server opportunamente protetti con misure fisiche e logiche e sono visionabili dalla Centrale Operativa ubicata presso il Comando di Polizia Locale, sotto la responsabilità del Responsabile al trattamento dei dati.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 6, comma 1, lett. d), nel server di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione - ove tecnicamente possibile - mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.
5. Le immagini registrate sul server sono visionabili dalla centrale operativa ubicata presso il Comando di Polizia Locale e dalle analoghe postazioni client installate presso le centrali operative delle altre forze di Polizia in virtù degli accordi di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
6. L'accesso alla visione delle immagini, attraverso le postazioni client abilitate, avviene esclusivamente previo rispetto delle misure logiche di protezione, esclusivamente da parte di personale autorizzato dal *Responsabile del trattamento dati* munito di credenziali individuali.

Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole)

1. Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.
2. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante.
3. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.Lgs 51/2018 che esimono dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

Art. 9 - Accesso ai filmati

1. L'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al Responsabile del trattamento dei dati di cui all'Art. 3 del presente Regolamento.
3. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.
4. Non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Il cittadino vittima o testimone di reato nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al Responsabile del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di Polizia procedente. La richiesta

deve comunque pervenire al responsabile del trattamento dati entro i termini di conservazione previsti. Spetta all'organo di polizia procedente avanzare formale richiesta di acquisizione dei filmati, che dovrà comunque pervenire entro novanta giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati saranno distrutti.

7. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal Responsabile del trattamento dei dati, dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

Art. 10 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso il server di registrazione ubicato in apposito locale dedicato presso il Comando di Polizia Locale al quale può accedere esclusivamente personale autorizzato secondo istruzioni impartite dal Responsabile designato al trattamento dei dati.

2. In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo, nel periodo in cui essa è operante, è consentito solamente al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Locale incaricato dal Comandante e agli autorizzati. Possono essere autorizzati solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti, preventivamente individuato dal titolare o dal responsabile al trattamento.

3. Il *Responsabile designato al trattamento* impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e al personale addetto alla pulizia dei locali.

4. Il *Responsabile designato al trattamento* designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

5. I preposti sono nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in possesso della qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

6. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli operatori di Polizia aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale.

7. Ai singoli preposti vengono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.

8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 12 - Disposizioni finali e Norma di rinvio

1. *Responsabile del procedimento*, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il *Responsabile al trattamento dei dati* personali, così come individuato dal precedente art. 3.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al D.Lgs 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs 51/2018

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni centrali del Ministero dell'Interno.



Unione Terred'acqua

Corpo Unico Polizia Locale



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13

(Regolamento UE 2016/679) e D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/18

Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito anche "GDPR" o "Regolamento") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

La Polizia Locale Terred'Acqua in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa la cittadinanza, ai sensi dell'art. 13 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali), sul trattamento dei dati personali per il funzionamento della videosorveglianza urbana.

1. Tipologia di dati personali trattati

Potranno essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali: le immagini e/ le videoriprese.

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento

I dati personali verranno trattati per la sicurezza urbana così come previsto dalle normative vigenti e dal Regolamento sulla videosorveglianza adottato dall'Unione Terred'Acqua.

3. Base giuridica

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri, come previsto dalle normative vigenti.

4. Modalità e periodo di conservazione dei dati

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza. Specifiche ulteriori sono contenute sul Regolamento di Videosorveglianza a cui si rimanda; si segnala solo che i dati personali sono trattati dal Responsabile designato per il trattamento della videosorveglianza e da personale autorizzato. Le immagini e/o videoriprese saranno conservate per un periodo pari a sette giorni, salve deroghe richieste dall'Autorità Giudiziaria.

5. Destinatari dei dati personali

I dati personali non saranno in alcun modo soggetti a diffusione; potranno essere comunicati, nel rispetto delle procedure indicate nel Regolamento sulla Videosorveglianza:

- all'autorità giudiziaria;

- a società fornitrici per la gestione dei server e delle apparecchiature che saranno puntualmente nominate responsabili esterne del trattamento dei dati nel rispetto dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

6. Diritti dell'interessato

L'Unione garantisce, ove non contrastanti con le norme in materia di videosorveglianza, i diritti dall'art 15 all'art. 22 del Regolamento. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

7. Dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE NR.15 DEL 07/10/2019

Titolare del trattamento dei dati è il Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale Terred'Acqua con sede in via Cappuccini n.23 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) **al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato** scrivendo all'indirizzo pec: unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it

L'Unione con Decreto n.15 del 24.5.2018 ha nominato il Responsabile della protezione dei dati l'Avvocato Cathy La Torre che può essere contattato **anche per l'esercizio dei diritti dell'interessato** all'indirizzo email: dpo@terredacqua.net - oppure via posta all'indirizzo DPO - Data Protection Officer Corso Italia n.70 San Giovanni in Persiceto (BO).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).



UNIONE TERRED'ACQUA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell'Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant'Agata Bolognese

DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 15 del 07/10/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Carmela EPIFANI

FIRMATO

IL SEGRETARIO SUPLENTE

Susanna TURTURICI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).